

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Ordinamento della professione di giornalista. (1563);	819
PINTUS: Dell'ordine dei giornalisti. (1033)	819
PRESIDENTE	819, 821, 822, 823, 825, 826
BREGANZE, <i>Relatore</i>	819, 820, 821, 822, 824
DANTE	820, 821, 822, 823, 825, 826
SFORZA	820
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	820, 821 822, 823, 824, 825
PAPA	821
ANDREUCCI	821, 825
PREZIOSI OLINDO	822
AMATUCCI	822, 824, 826
PINTUS	823
CAVALIERE	824
PINNA	825, 826

La seduta comincia alle 9,35.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento della professione di giornalista (1563), e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: Dell'ordine dei giornalisti (1033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di

giornalista » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: « Dell'ordine dei giornalisti ».

Proseguiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1563 che la Commissione ha scelto a suo tempo quale testo base della discussione di questo provvedimento. Nella precedente seduta siamo giunti all'articolo 5 che è stato approvato nel testo del Comitato ristretto. Passiamo, quindi, al successivo articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Sostituzione dei consiglieri.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Alla sostituzione di almeno due componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa, si provvede con una elezione suppletiva da parte della categoria cui apparteneva il consigliere venuto a mancare. A dette elezioni sono applicabili le norme di cui agli articoli precedenti.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. Non si fa luogo ad elezioni suppletive se a tale scadenza manchino meno di quattro mesi.

Un emendamento del Comitato ristretto propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce in seno al Consiglio il primo dei non eletti del rispettivo elenco ».

Sentiamo il parere dell'onorevole Relatore.

BREGANZE, *Relatore*. Vorrei dare brevemente alcuni chiarimenti ai colleghi sul per-

ché di questo emendamento e, inoltre, suggerire che il titolo dell'articolo venisse modificato: « Durata in carica del Consiglio ».

Dico subito che l'articolo 6, al secondo comma, prevede che nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, due componenti il Consiglio, si dà luogo ad un'elezione suppletiva da parte della categoria cui appartenevano i consiglieri, salvo che non si verifichi l'evento negli ultimi quattro mesi, perché in quel caso, evidentemente, data l'immediatezza della scadenza del Consiglio e le conseguenti nuove elezioni normali, diciamo così, si verrebbe ad avere un sistema piuttosto macchinoso.

A queste elezioni suppletive, il Comitato ristretto ha ritenuto fosse più agevole far subentrare il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

Questa, la portata dell'emendamento.

Ora, poiché in questo modo si prevede il subentro automatico, sembra a me che venga anche a mancare il presupposto per il mantenimento dell'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo, quella, cioè, relativa ai quattro mesi dalla scadenza del Consiglio dalla carica, così l'inconveniente che un'elezione suppletiva potrebbe comportare, in questo modo non si verificherebbe più.

Per cui, mentre insisterei perché i colleghi accettino, per quanto riguarda il secondo comma, la formulazione proposta dal Comitato ristretto, suggerirei altresì che, parallelamente, venisse soppresso il secondo periodo del terzo comma, come conseguenza, appunto, dell'emendamento sostitutivo apportato al secondo comma dell'articolo.

Inoltre, questa seconda parte prevedeva, come nel testo originario, l'elezione suppletiva. Propongo che il secondo periodo del terzo comma venga soppresso.

Mentre confermo l'emendamento al secondo comma, come già indicato nell'elenco del segretario, aggiungerei questi due ulteriori emendamenti: che la rubrica sia così modificata: « Durata in carica dei consiglieri »; e che il secondo periodo del terzo comma sia soppresso.

DANTE. Vorrei un chiarimento: come avviene la sostituzione? Quale è l'organo che effettua la sostituzione? Mentre gli eletti vengono proclamati dalla commissione elettorale che viene istituita di volta in volta, chi è che opera le sostituzioni? È il segretario regionale se si tratta di consiglieri regionali oppure è cosa che riguarda il segretario nazionale? Come avviene materialmente questa sostituzione?

BREGANZE, *Relatore*. Le norme che stiamo esaminando riflettono soltanto i consigli regionali.

Mi pare che il sistema del subentro sia quello stesso in vigore per i consigli comunali. Cioè, il Consiglio comunale, constatato che un proprio componente viene meno per incapacità o per altro titolo, dichiara che quello che segue nella lista di candidati cui appartiene il consigliere venuto a mancare, subentra nel suo seno.

Mi pare che non occorran esplicito norme.

Se i colleghi lo ritenessero opportuno, si potrebbe introdurre un periodo che confermi spettare al Consiglio regionale la proclamazione del nuovo eletto subentrante al consigliere venuto a mancare per qualsiasi causa. A me parrebbe superfluo.

SFORZA. È bene che sia lo stesso Consiglio regionale, proprio come per analogia avviene nei consigli provinciali e comunali.

DANTE. Io ritengo che un atto formale ci voglia.

PRESIDENTE. Se il Relatore aderisce alla richiesta, lo prego di scrivere la proposta di emendamento.

DANTE. Un atto formale ci vuole, anche perché può essere soggetto ad impugnativa e a ricorso. Io ritengo debba essere accertata formalmente la capacità e di conseguenza la nomina del consigliere che subentra a quello che è venuto a mancare.

BOSCO, *Ministro per la grazia e giustizia*. Le leggi si fanno con principi sintetici. Il sistema è, poi, così rigido che per modificarle si riscontra sempre qualche inconveniente: un ritardo della riunione del Consiglio, nella proclamazione, ecc. Lasciamo un po' alla prassi.

DANTE. Onorevole Ministro, è opportuno fare un regolamento. Questa è materia di regolamento. Se il regolamento non è neppure prevedibile, io ritengo che sia opportuno stabilire la solennità di un atto che riguarda proprio un ordine vitale dell'organismo che stiamo creando.

BOSCO, *Ministro per la grazia e giustizia*. In base ai principi mi pareva che questa fosse norma regolamentare.

DANTE. Se è previsto nell'articolo 6 per quello che io ho detto e se è assorbito ha una funzione soltanto esplicativa.

BREGANZE, *Relatore*. Cerco di chiarire la portata di questa fase regolamentare, anche perché i colleghi componenti il comitato già in precedenza avevano chiesto tali norme. Io sono ben lieto che questa norma passi al regolamento. Noi creiamo lo spunto

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

sull'opportunità che gli articoli 3, 4 e 5 passino sul regolamento. Quindi, rimarrebbero gli emendamenti che dianzi ho ricordato.

PRESIDENTE. Leggiamo il testo dell'articolo 6 con gli emendamenti e le modifiche suggeriti dal relatore Breganze.

ART. 6.

Durata in carica del Consiglio.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce in seno al Consiglio il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

BREGANZE, Relatore. Possiamo togliere le parole « in seno al Consiglio » che sono segnate nel comma proposto dal Comitato ristretto.

BOSCO, Ministro per la grazia e giustizia. Lo sostituisce il primo dei non eletti, s'intende.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo proposto dal Relatore Breganze.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

Reclamo contro le operazioni elettorali.

« Contro i risultati delle elezioni, ciascuno iscritto all'albo o nell'elenco può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale fissa un termine perché il Consiglio precedentemente eletto provveda a rinnovare l'elezione dichiarata nulla ».

All'articolo 7, primo comma, è stato presentato il seguente emendamento del Comitato ristretto:

« *Sostituire le parole:* nell'albo o nell'elenco, *con le parole:* agli elenchi dell'albo ».

BREGANZE, Relatore. Nel secondo comma, non capisco la portata dell'avverbio « precedentemente »; quindi io proporrei di deppennarlo.

DANTE. Il Consiglio, senza precisare che debba essere quello precedentemente eletto, perché è pleonastico provveda a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

PRESIDENTE. Rileggiamo l'articolo 7 con questa modifica:

« Contro i risultati delle elezioni, ciascuno iscritto all'albo o nell'elenco può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale fissa un termine perché, il Consiglio eletto provveda a rinnovare l'elezione dichiarata nulla ».

DANTE. È mia impressione che quel « ...provveda a rinnovare l'elezione dichiarata nulla... », implicasse una nuova operazione elettorale, il che era in armonia con quanto veniva stabilito con l'ultima parte dell'articolo 6.

BOSCO, Ministro per la grazia e giustizia. È stato accolto un reclamo contro la nuova elezione: è chiaro, quindi, che quel Consiglio, contro il quale è stato avanzato e accolto il reclamo, non può...

BREGANZE, Relatore. Consiglio uscente, direi!

PRESIDENTE. Secondo me, da un punto di vista linguistico, è preferibile questa formulazione.

BREGANZE, Relatore. Ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Lascerei la formula nella dizione così com'è.

PAPA. L'ultimo Consiglio in carica vien messo in non cale e risorge il precedente Consiglio?

BOSCO, Ministro per la grazia e giustizia. Quando sia stato accolto il reclamo!

PRESIDENTE. È una dizione che corrisponde al concetto; non c'è un problema di forma.

ANDREUCCI. Non giudica del ricorso il Consiglio che è stato eletto?

PRESIDENTE. Non si tratta di giudicare! Lascerei così.

DANTE. Ho un solo dubbio da esprimere. Si tratta di una cosa delicata perché riguarda le operazioni elettorali e, quindi, la costituzione dell'organo. Io ritengo che i reclami che si possono formulare contro i risultati elettorali siano di duplice natura, uno che investe tutto l'organo, uno che investe singole persone. Ora, se investe tutto l'organo penso sia opportuno provvedere al rinnovo di tutta l'elezione; ma, se si tratta, invece, di reclamo che riguarda la elezione di uno o più consiglieri, penso che l'espressione che qui è stata usata e che era in armonia con quanto veniva stabilito nell'ultima parte dell'articolo 6, debba essere anche qui modificata. Nel senso che, quando il Consiglio na-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

zionale dichiarati nulla l'elezione di tutto il Consiglio regionale, debbano essere rifatte le elezioni, ma, quando, invece dichiara nulla l'elezione di un solo consigliere o più consiglieri, in questo caso si possa far ricorso al principio della sostituzione di quello o di quei consiglieri con nomi che seguono nell'ordine tra i non eletti del rispettivo elenco. Ma nell'uno e nell'altro caso, pensa l'onorevole Relatore che occorra rinnovare l'elezione. Allora, io ritengo opportuno sia l'organo superiore a sostituirsi a quello inferiore, senza far riferimento a quello già scaduto, e, quindi, che debba essere l'organo superiore ad indire le nuove elezioni. Nel regolamento sarà previsto, ad esempio, che il Consiglio superiore delega una persona che provvede a controllare le operazioni relative all'elezione regionale; si svolgeranno le nuove elezioni e si rinnova così il Consiglio.

Questo è quanto io propongo. Ma, tener presenti, distinte, tutte e due le ipotesi, quella cioè del ricorso che invalida tutto quanto il Consiglio e il caso, invece, di un ricorso che si riferisca alla elezione di uno o di più consiglieri.

PRESIDENTE. Una cosa mi sembra di dover dire ed è che, posso anche sbagliarmi, ma io non vedo un nesso, in rapporto di causa e effetto, tra la modifica proposta dal Relatore e riferentesi all'articolo 6, e l'articolo 7. Non c'è alcun collegamento. Quanto alla proposta Dante, essa può essere accolta, ma non certamente con quella motivazione; può essere accolta a se stante, qualora i colleghi ritengano sia giusta, ma non come conseguenza, diciamo così, automatica.

DANTE. Mi rendo conto della sua osservazione, signor Presidente e della bontà di questa osservazione, devo però rilevare che, se noi abbiamo fatto ricorso al principio analogo del caso delle elezioni comunali, in quel caso sappiamo che allorché si invalida l'elezione di un consigliere, viene chiamato il nominativo che segue immediatamente dopo. Quindi, nel nostro caso, se viene invalidata l'elezione di uno o più consiglieri, possono essere sostituiti da quello e quei consiglieri che figurano nell'ordine in quei certi elenchi. In altre parole, questo o quei consiglieri dichiarati ineleggibili, per esempio, possono essere sostituiti da quel o quei nominativi che seguono nell'elenco, senza bisogno di ricorrere a nuove elezioni per uno o due consiglieri che sono stati colpiti da ineleggibilità.

PREZIOSI OLINDO. L'osservazione dell'onorevole Dante mi pare sia molto saggia e

opportuna, in quanto l'articolo 7 deve comunque essere modificato. Il concetto dell'onorevole Dante è esatto, in quanto con esso si vuol sostenere che nell'articolo 7 si prevede l'accoglimento del reclamo individuale: e contro l'elezione dei singoli consiglieri e contro l'elezione dell'intero consiglio, ossia la nullità di tutta l'operazione elettorale.

Tale distinzione è necessaria e io mi permetto di suggerire una modifica al secondo comma dell'articolo 7, perché il primo comma dice: « Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'albo o nell'elenco può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione ». Ora qui si prevedono due ipotesi. Per la prima ipotesi, cioè reclamo contro la elezione di un singolo vi è già la norma che noi abbiamo approvato nell'articolo 6, perché nell'articolo 6 si dice: « Alla sostituzione di almeno due componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa », quindi, compreso anche il caso dell'annullamento della elezione; mentre, invece, per la seconda ipotesi, quando cioè il reclamo investe la nullità di tutta l'operazione elettorale, è necessario prevedere in questo articolo una norma precisa. Per cui io ritengo che si debba modificare il secondo comma, nel senso, cioè, che quando viene riconosciuto e accolto il reclamo che investe la nullità di tutta l'operazione elettorale, allora, in questo caso, il Consiglio nazionale fissa un termine, con l'osservazione fatta dall'onorevole Dante.

Mi pare, infatti, un po' strano che un Consiglio ormai decaduto possa risorgere e provvedere a nuove elezioni. E allora dovremo dire che il Consiglio nazionale interviene con la nomina di un commissario che indice e provvede alle nuove elezioni.

AMATUCCI. Il Consiglio nazionale ordina le nuove elezioni.

PREZIOSI OLINDO. In caso di accoglimento del reclamo che investe la nullità di tutta l'operazione elettorale e, quindi, investe la nullità di tutto il Consiglio è necessario questo specifico ordine, perché le altre preoccupazioni dell'onorevole Dante relative alle elezioni contestate dei singoli, sono previste in quel « qualsiasi causa » dell'articolo 6. Qui bisogna specificare che in caso di accoglimento del reclamo, riconosciuta la nullità completa dell'operazione elettorale, il Consiglio nazionale, attraverso un delegato, un commissario, possa provvedere alla indizione delle nuove elezioni. Oppure rimandiamo al regolamento, fissando, però, in questa norma il principio che soltanto quando si tratta

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

di completo annullamento della operazione elettorale per la elezione del Consiglio, solo in questo caso il Consiglio deve provvedere nel modo come ho espresso.

DANTE. Si può lasciare: « in caso di accoglimento del reclamo il Consiglio nazionale provvede a rinnovare le elezioni ».

PINTUS. A me parrebbe che la distinzione che ha presentato l'onorevole Dante sia piuttosto pertinente. Vorrei un chiarimento: nel secondo comma dell'articolo 6 si prevedono delle elezioni suppletive?

BOSCO, *Ministro per la grazia e giustizia*. Non si prevedono più. Abbiamo modificato l'articolo 6.

PINTUS. Chiedo scusa. Vorrei allora domandare se c'è un limite nel numero dei consiglieri i quali vengono a cessare o se si può estendere ad un numero illimitato di consiglieri. Ma allora rimane soltanto la questione dell'organo al quale spetta il rinnovo completo della elezione. Effettivamente affidare il rinnovo della elezione a un Consiglio scaduto, determina qualche perplessità.

BOSCO, *Ministro per la grazia e giustizia*. L'idea del commissario non può essere utile. In altri termini il sistema è questo: l'articolo 6 prevede il rinnovo parziale, qualunque sia la causa cui è dovuta la mancanza di uno o più consiglieri; l'articolo 7 riguarda l'annullamento totale della elezione.

Per quanto riguarda l'idea avanzata dall'onorevole Preziosi circa il commissario, non sarei favorevole. Né il disegno di legge, né il Comitato ristretto hanno voluto essere molto proclivi per il sistema del commissario, il quale potrebbe anche orientare l'elezione in sede regionale.

Se voi date al Consiglio nazionale il potere di nominare un commissario *ad hoc* per il rinnovo della elezione, si potrebbe avere il sospetto di un orientamento della elezione in sede regionale. Io riterrai preferibile far rivivere a questo solo intento il Consiglio precedentemente eletto, sempre per evitare il sistema del commissario. Il commissario presenta il pericolo che, essendo unico, potrebbe orientare la elezione.

ANDREUCCI. Ho l'impressione che si voglia dare all'articolo 6 un significato diverso da quello che in realtà questo articolo deve avere. Nell'articolo si tratta della costituzione di membri di un organo efficiente, che è stato già regolarmente costituito e la mancanza di essi viene a verificarsi quando già l'organo è stato costituito.

Nell'articolo 7 si vuol prevedere qualunque caso per il quale la elezione possa essere in sostanza impugnata e annullata.

L'osservazione fatta dall'onorevole Dante non mi pare affatto pertinente alla materia. Mi pare debba essere mantenuto il testo, perché indica chiaramente due ipotesi diverse.

Quando un organo regionale è regolarmente costituito, potrà sostituire i membri che per qualunque ragione vengano a mancare: o se ne vanno in altra parte, o non vogliono più fare i giornalisti, o altre cose del genere.

Invece l'ipotesi dell'articolo 7 investe anche il caso di indegnità di uno dei consiglieri che sono stati eletti con elezioni regolari.

Pertanto credo che si debba insistere sul testo della legge, perché mi pare più chiaro riguardo ipotesi particolari e sostanzialmente anche per far rivivere, come si dice, il Consiglio precedentemente eletto, una volta che non si voglia introdurre il concetto del commissario.

Onorevole ministro, non è forse vero che le elezioni vengono indette dal sindaco?

Se le elezioni vengono indette dal sindaco, è sempre il sindaco che le deve annullare. Pertanto, io credo che il testo deve rimanere come è attualmente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pinna e Comandini hanno presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 6. Ne do lettura: « Quando il reclamo investe l'elezione di tutto il Consiglio ed è accolto, il Consiglio Nazionale provvede, fissando un termine e con le modalità che saranno indicate dal regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla ».

DANTE. Noi fissavamo un termine. Perché il Consiglio nazionale può avere interesse a lasciare in quarantena un Consiglio regionale; e, quindi, noi stabilivamo un termine che può essere di 15 giorni, o di un mese.

BOSCO, *Ministro per la grazia e giustizia*. Onorevoli Comandini, Pinna e Breganze, vi prego di considerare quanto detto dall'onorevole Andreucci, cioè qui si tratta di una *prorogatio* che è assolutamente nella logica del sistema, perfino la Camera dei deputati e il Senato, fino al giorno in cui non si sono riunite le nuove, restano in funzione. Nonostante che siano stati già eletti i nuovi deputati e i nuovi senatori restano in funzione. Quale è il principio? La nuova elezione il Consiglio non la potrà fare altrimenti che con la nomina di un commissario, perché il Consiglio nazionale siede a Roma; quando deve provvedere per cariche a Palermo non può far altro che no-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

minare un commissario per indire le nuove elezioni.

Il vecchio Consiglio rimane, perché il nuovo non è entrato in funzione. Indice le nuove elezioni entro il termine fissato. Questa è la logica della legge.

BREGANZE, *Relatore*. Dato questo chiarimento del signor Ministro per quanto concerne l'organo che deve indire le elezioni, si può superare per quanto è il caso, con un inciso, il dubbio che può sorgere circa la sostituzione per reclamo di taluni componenti.

A mio modesto avviso, anche se per l'articolo 6 un'interpretazione estensiva può valere, pure nell'ipotesi di sostituzione per reclamo, non è totalmente chiaro.

Potrebbe sembrare che quella dizione, per qualsiasi causa, si riferisca a causa diversa del reclamo. Mi pareva che l'eventuale dubbio potrebbe essere superato con l'inciso che, comunque non nuocerebbe, anche se si pensasse a complesse ipotesi.

PAPA. In caso di accoglimento del reclamo, se questo riflette l'eleggibilità o la decadenza dei consiglieri per qualsiasi causa, il Consiglio nazionale provvede alla sostituzione. Nel caso, invece, di annullamento totale delle elezioni, il Consiglio nazionale provvede alla nomina di un commissario.

Noi potremmo avere questa ipotesi che il Consiglio eletto venga posto in carica. A distanza di tempo si annulla questa elezione; allora dovrebbe rivivere un Consiglio che non avrebbe più alcuna possibilità di essere considerato.

AMATUCCI. L'articolo 7 come è formulato io lo ritengo completo. Solo però ha bisogno di alcune integrazioni. Ho voluto controllare anche l'ordinamento professionale degli avvocati e procuratori. E l'integrazione sarebbe questa: « Contro il risultato delle elezioni ciascun iscritto nell'albo o nell'elenco può proporre entro il termine di dieci giorni reclamo al Consiglio nazionale.

In caso di accoglimento del reclamo il Consiglio nazionale fissa un termine ».

È chiaro, onorevole Ministro, che non possiamo lasciare il Consiglio nazionale arbitro di fissare questo termine, a suo piacere. Stabiliamo: entro 90 giorni, entro 60 giorni; quello che la Commissione crederà opportuno. Fissare un termine entro il quale il Consiglio nazionale debba stabilire la nuova data delle elezioni mi sembra essenziale. Sono contrario alla nomina di un commissario, perché la nomina di un commissario in tutti gli ordinamenti professionali esistenti si prevede nella ipotesi di scioglimento del Consi-

glio. E allora, qualora questo Consiglio si scioglie per una causa diversa, il Consiglio nazionale può far luogo alla nomina del Consiglio. Quando, invece, un Consiglio non entra in funzione perché il modo della sua elezione non è riconosciuto conforme alla legge, è allora evidente la previsione del termine entro cui nuove elezioni possano essere indette. Noi dobbiamo tenere nella fissazione del termine anche presente il termine che è imposto dalla legge per la convocazione dell'assemblea.

BOSCO, *Ministro per la grazia e giustizia*. Questo è il termine da assegnare al Consiglio regionale perché indichi le elezioni. Quindi si può mettere un termine breve non superiore a 30 giorni.

BREGANZE, *Relatore*. Accetto senz'altro la proposta Amatucci per quanto concerne i termini. Chiedo, però, se, per quanto riguarda l'eventuale accoglimento parziale del reclamo, non sia opportuno quell'inciso di cui dicevo prima.

BOSCO, *Ministro per la grazia e giustizia*. Non può sorgere il dubbio, anche per questa ragione: si riconosce qui il diritto a ciascun iscritto nell'albo; quindi, l'interesse può esistere soltanto in rapporto all'insieme della elezione. Ci troviamo di fronte ad un eletto. Quindi, secondo me, allorché il ricorso ed il reclamo è contro il singolo, lo deve fare chi vi abbia interesse.

AMATUCCI. Se, anche attraverso il reclamo avverso l'elezione di un singolo, si prospettano questioni che involgono tutta l'operazione elettorale, allora in quel caso essa è nulla e si rifanno le elezioni.

CAVALIERE. Penso si debba inserire una norma che stabilisca chiaramente che in caso di un reclamo, così come previsto dalla prima parte dell'articolo 7, il nuovo Consiglio eletto non possa essere immesso nelle funzioni. E che, inoltre, un termine vada stabilito entro il quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dovrebbe decidere sui reclami. Perché, siccome resterebbe in carica il vecchio Consiglio, il quale dovrebbe provvedere ad indire le nuove elezioni, è evidente che noi dobbiamo preoccuparci che esso resti in carica il minor tempo possibile. Ora, se si stabiliscono dieci giorni come termine massimo per la presentazione dei reclami, si potrebbe anche stabilire che il Consiglio nazionale deve decidere sui reclami stessi entro dieci giorni, o quindici giorni, se si vuole, al massimo. Altrimenti, dopo i dieci giorni, avremmo un mese o un mese e mezzo come tempo entro il quale il Consiglio nazionale potrebbe decidere sul ri-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

corso, non stabilendosi un termine fisso, e poi il tempo necessario per le nuove elezioni, per cui si correrebbe il rischio di far rimanere in carica il vecchio Consiglio per parecchi mesi.

Quindi, secondo me, occorre anche fissare un termine entro il quale il Consiglio nazionale dell'ordine deve decidere sui reclami presentati.

BOSCO, *Ministro per la grazia e giustizia*. Se siamo d'accordo, io direi un termine non superiore ai trenta giorni.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente emendamento sostitutivo al secondo comma presentato dai deputati Pinna e Comandini:

« Quando il reclamo investe l'elezione di tutto il Consiglio ed è accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine e con le modalità che saranno indicate dal regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla ».

BOSCO, *Ministro per la grazia e giustizia*. Non sono d'accordo! Bisogna lasciare la norma così com'è. Ho già spiegato che, a mio avviso, sussiste l'interesse nei riguardi dell'elezione globale, ma, quando si tratta di un ricorso individuale sulla eleggibilità, questo lo deve fare chi ne abbia interesse. Altrimenti allargate l'interesse a ricorrere anche nei riguardi dei reclami individuali.

PINNA. Come osservava giustamente l'onorevole Amatucci poco fa, quando vi è possibilità che investa tutta l'elezione!

BOSCO, *Ministro per la grazia e giustizia*. Tuttavia, secondo me, questo interesse a ricorrere sussiste per l'annullamento globale della elezione, ma, quando si tratta dell'annullamento dell'elezione individuale, dovrebbe essere chi segue nell'ordine, subito dopo, sull'elenco che ha interesse a ricorrere.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Pinna se è d'accordo.

BREGANZE, *Relatore*. Significherebbe, cioè, che anche in caso di ricorso individuale occorre dar luogo a nuove elezioni!

ANDREUCCI. Domando scusa, ma mi pare che, nel caso, ci troviamo davanti a candidature individuali e non già ad una lista, in questo particolare tipo di elezione. Quindi, ad un certo punto, se chi vota non è al corrente della ineleggibilità di una di queste persone, potrebbe far confluire il proprio voto su un nominativo ineleggibile, mentre ove, invece, ne fosse stato a conoscenza, avrebbe fatto confluire il voto su un altro nominativo che forse figura ultimo in graduatoria.

Quindi, mi sembra che l'ineleggibilità anche di un solo nominativo investa tutto il corpo elettivo. Perché, ripeto, non si procede per liste, per cui tutti i nomi che compaiono in una lista rappresentano un determinato interesse, ma per elezione individuale. Ora, la non eleggibilità di uno potrebbe determinare lo spostamento dei voti proprio su un altro che può figurare per ultimo nell'elenco.

BOSCO, *Ministro per la grazia e giustizia*. All'articolo 6 abbiamo detto che nel caso in cui vengano a mancare uno dei componenti il Consiglio, lo sostituisce il primo nominativo che viene subito dopo l'eletto. Il che significa che c'è una lista.

ANDREUCCI. Non c'è una lista, bensì un elenco di persone. Ora, io non so se il legislatore nell'ambito del Comitato ristretto abbia pensato diversamente, ma insisto nel dire che a me sembra che questo articolo 6 riguarda il caso del venir meno di eletti quando già il Consiglio è regolarmente eletto, cioè costituito, e non si è avuto contro di esso alcun ricorso.

DANTE. Con le assicurazioni che abbiamo avuto, che, cioè, ci sarà un regolamento, penso che queste perplessità possano essere facilmente superate. Ancor più se si tien conto, come diceva il collega onorevole Amatucci, dei precedenti relativi a tutti i principali ordini forensi.

Intanto, non dobbiamo dimenticare, onorevole Andreucci, che già abbiamo votato un articolo che prevede un elenco. Ora, io penso che, con i chiarimenti che ci sono venuti da tutti i settori e, cioè, che solo in caso di annullamento integrale dell'elezione di tutto il Consiglio si fa ricorso a nuove elezioni; con i chiarimenti che ci sono venuti dal collega onorevole Amatucci ed anche dal collega onorevole Pinna, cioè che è opportuno stabilire un termine, il quale potrebbe essere congruamente fissato in 30 giorni, il capoverso dell'articolo in esame potrebbe essere questo: « In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale fissa un termine, non superiore ai 30 giorni, perché il Consiglio precedentemente eletto provveda... », ecc. Io ritengo opportuno che resti l'inciso « ... il Consiglio precedentemente eletto... », perché se noi attribuiamo al Consiglio nazionale la possibilità di nominare un commissario, quanto meno noi, così facendo, lo induciamo in tentazione.

Perché, è facile la tentazione, in questi casi, a cercar di avere un determinato Consiglio regionale, di poter avere elezioni che siano in aderenza con determinate direttive

dell'organo superiore, dell'organo direttivo.

Quindi, il Consiglio precedentemente eletto provvede a rinnovare la elezione dichiarata nulla.

Io ritengo che l'articolo possa essere così formulato, coi chiarimenti che sono stati dati e che ritengo siano stati pertinenti ed utili alla interpretazione di tutto il contesto dell'articolo 7.

PINNA. Io prego di rileggere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Pinna-Comandini al secondo comma dell'articolo 7: « Quando il reclamo investe l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla ».

DANTE. Va bene così.

CAVALIERE. Desideravo proporre un emendamento aggiuntivo, dopo il primo: « Il Consiglio decide entro quindici giorni ».

Mi sembra sia opportuno stabilire un termine entro il quale il Consiglio nazionale dell'Ordine deve decidere.

BOSCO, *Ministro per la grazia e giustizia*. Questi termini, così come sono stati concepiti, sono sempre termini ordinatori. Essendo ordinatori, non esageriamo.

DANTE. Per me va bene l'emendamento Pinna.

AMATUCCI. Solo perché rimanga agli atti: al secondo comma dell'articolo 6 è detto « a mancare per qualsiasi causa ». Questo offre un'interpretazione ampia. Io vorrei che in questa dizione fosse compreso il caso di dimissioni o per assenza prolungata per almeno sei mesi.

Vorrei che restasse inserito nei lavori preparatori come interpretazione da dare all'articolo 6.

PRESIDENTE. Come sua interpretazione.

AMATUCCI. Possono essere indicazioni utili per la successiva stesura per il regolamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 7.

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 7, sostituire le parole: « nell'albo o nell'elenco », con le parole: « agli elenchi dell'albo ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pinna-Comandini, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 7 e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 7 rimane, pertanto, così formulato; ne do lettura:

ART. 7.

(Reclamo contro le operazioni elettorali).

« Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investe l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
